

SULLA PROMULGAZIONE DELLA LEGGE STATUTARIA SOTTOPOSTA A REFERENDUM DICHIARATO NON VALIDO

Il verbale in data 30 giugno 2008 con cui l'Ufficio elettorale regionale, in sede di proclamazione del risultato del referendum svoltosi sulla legge statutaria, ha dato atto che la consultazione referendaria "non ha raggiunto il quorum prescritto" e ha dichiarato "non valido" il referendum stesso, comporta a mio giudizio come necessaria conseguenza che il Presidente proceda alla promulgazione della legge.

La promulgazione è atto del tutto vincolato, e deve essere omessa solo se il referendum si sia svolto validamente e abbia dato risultato sfavorevole alla legge, in quanto in questo caso il procedimento deliberativo non si è concluso in modo positivo: si veda, infatti, l'art 15, quarto comma, dello statuto, secondo cui "la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi" (ove evidentemente si presuppone che si sia svolto un referendum valido con esito sfavorevole), e l'art. 13 della legge regionale n. 21 del 2002, ai cui sensi "nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione" (ed ovviamente non si procede alla promulgazione della legge).

In ogni altro caso, compreso quello in cui il referendum sia stato chiesto e si sia svolto, ma non sia valido, come nella specie è stato dichiarato dall'Ufficio elettorale costituito presso la Corte d'appello, non sembra plausibile l'assunto che il Presidente possa (o debba) omettere l'adempimento vincolato della promulgazione, arrogandosi un potere di sindacato o di disapplicazione nei confronti delle leggi e degli atti dell'Ufficio elettorale che non gli spetta.

Né il Presidente potrebbe, invece che promulgare la legge, porre in essere qualsiasi altro atto rivolto a contrastare l'applicazione della legge sul referendum fatta dall'Ufficio elettorale, là dove ha dichiarato che la non validità del referendum discende come conseguenza dal "chiaro tenore dell'art. 14 L. 20/1957", ritenuto dall'Ufficio medesimo applicabile nella specie; ovvero sollevare nuovi dubbi di costituzionalità sulla legge regionale n. 21 del 2002, dopo le questioni sollevate dall'Ufficio elettorale e dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 2008.

Infatti l'unico competente a proclamare i risultati del referendum è l'Ufficio elettorale regionale; e il Presidente in sede di promulgazione non è certo "giudice nel corso di un giudizio", abilitato a sollevare questioni di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale. D'altronde, il Presidente non potrebbe nemmeno sottrarsi direttamente all'adempimento statutariamente dovuto e vincolato allegando la incostituzionalità della legge là dove prevede il quorum di validità per il referendum: incostituzionalità che, ove accertata, comporterebbe una nuova e diversa proclamazione dei risultati del referendum prima che si potesse procedere alla dichiarazione e pubblicazione del risultato sfavorevole, omettendo conseguentemente la promulgazione; senza dire che potrebbero nutrirsi comunque dei dubbi sulla idoneità del referendum svoltosi, nel vigore di norme che prevedevano il quorum, a manifestare validamente la volontà del corpo elettorale (più corretta, dal punto di vista sostanziale, sarebbe la ripetizione della consultazione referendaria una volta accertato che essa non è sottoposta alla condizione di validità del quorum).

In queste condizioni, l'inciso del verbale dell'Ufficio elettorale in cui si afferma "salvo ed impregiudicata ogni ulteriore determinazione di competenza del Presidente della Regione" non può legittimare, mi sembra, nessuna diversa scelta del Presidente quale quella di non promulgare la legge.

La difficoltà pratica di trovare la formula di promulgazione adatta al caso, che non è contemplato dagli artt. 8 e 12 della legge regionale n. 21 del 2002 là dove prescrivono le

formule promulgative, può essere superata adattando la formula prescritta dall'art. 12 in coerenza con la realtà dei fatti (la formula di promulgazione è intesa infatti a dare atto dei passaggi procedurali effettivamente svoltisi), ad esempio nel modo seguente:

“Il Consiglio regionale ha approvato;

il referendum indetto in data....è stato dichiarato non valido dall'Ufficio Elettorale Regionale come da verbale in data 30 giugno 2008;

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale:

(testo della legge)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione”.

Naturalmente è possibile che vengano sollevate questioni di costituzionalità (non più in via principale dal Governo, ma in via incidentale) sulla legge statutaria, per vizi legati alla procedura della sua formazione, potendo l'eventuale illegittimità della legge regionale n. 21 del 2002, nella parte in cui prevede il quorum per il referendum sulle leggi statutarie, riflettersi in un vizio della legge così approvata e promulgata.

4 luglio 2008

Valerio Onida